

Fisco e immobili. Per le Finanze la maggiorazione statale non deve in ogni caso slittare oltre il 16 dicembre

Tares, l'ultima rata si sdoppia

Il Comune può rinviare al 2014 il pagamento per i rifiuti urbani

Gianni Trovati
MILANO

Il versamento dell'ultima rata della Tares 2013 si può sdoppiare, perché i Comuni possono far slittare l'appuntamento alla cassa nei primi mesi del 2014 ma non possono ritardare i pagamenti della maggiorazione statale, che non può essere posticipata dopo il 16 dicembre prossimo. Gli unici strumenti di pagamento disponibili, in base alle norme in vigore, sono l'F24 o il

IL LIMITE

L'importo va saldato con F24 o bollettino postale: impossibile utilizzare gli strumenti automatici come Mav e Rid bancari

bollettino postale ad hoc, approvato con il Dm dell'Economia del 14 maggio scorso.

L'indicazione arriva dal dipartimento Finanze, che nella risoluzione 9/DF/2013 diffusa ieri corregge in parte le istruzioni date ad agosto, quando la possibilità di far slittare al 2014 l'ultimo pagamento Tares era stata negata (si veda il Sole 24 Ore del 26 agosto). L'integrazione arriva dopo l'approvazione del Dl 102/2013, che oltre ad aver cancellato definitivamente la prima rata Imu 2013 sulle abita-

zioni principali ha rivisto anche le regole del tributo sui rifiuti, sollevando tra l'altro molti nuovi problemi interpretativi tutti da risolvere. I continui interventi normativi sulla Tares, insieme al rinvio record dei preventivi locali al 30 novembre, spingono il dipartimento a riconoscere una «situazione di carattere eccezionale», che permette di riconoscere il via libera ai Comuni che, nello stabilire il calendario delle rate, hanno «sfiorato» il 2013 o hanno intenzione di farlo. L'accertamento, in pratica, deve essere registrato nel 2013, ma questo non impedisce all'incasso di arrivare nel 2014.

L'entrata statale, vale a dire il miliardo di euro assicurato dall'applicazione generalizzata della maggiorazione da 30 centesimi al metro quadrato, non può però attendere. Il gettito, sottolineato le Finanze, deve essere contabilizzato entro l'anno, e serve anche per fissare l'entità del Fondo di solidarietà comunale. Per questo capitolo, quindi, le scadenze rimangono le solite: il 16 ottobre per i Comuni che non hanno spostato in avanti l'ultima rata, e in ogni caso il 16 dicembre, termine oltre al quale non è possibile andare. L'ancoraggio al 16 del mese è quella indicata per i versamenti unitari dall'articolo 18 del decreto legislativo 241/1997 (e una regola analoga è ribadita per il bol-

Le indicazioni

01 | LA REGOLA
La maggiorazione statale da 30 centesimi al metro quadrato, in via generale, andrebbe pagata unitamente all'ultima rata della Tares

02 | IL PROBLEMA
I Comuni, anche per la persistente incertezza delle regole, possono posticipare il versamento dell'ultima rata Tares ai primi mesi del 2014, anche perché la scadenza del termine per la chiusura dei bilanci preventivi è slittata al 30 novembre

03 | IL CHIARIMENTO
I Comuni possono far slittare i versamenti al 2014, ma la maggiorazione statale va comunque pagata entro il 16 dicembre

04 | GLI STRUMENTI
I pagamenti possono essere effettuati solo con F24 o bollettino postale, escludendo quindi gli strumenti automatici come Mav e Rid che erano stati utilizzati per gli altri versamenti

lettino postale dall'articolo 4 del Dm del 14 maggio), per cui in via ipotetica lo sdoppiamento potrebbe anche distanziare i due pagamenti di pochi giorni all'interno dello stesso mese di dicembre.

La novità è accolta con favore da Federambiente, la federazione che insieme con Fise-Confindustria raccoglie le aziende di igiene urbana, perché «distingue finalmente in via ufficiale la separazione fra la gestione dei rifiuti e la maggiorazione statale, che nulla c'entra con l'ambiente». Rimangono però importanti problemi operativi, come quelli legati al fatto che per la terza rata si potranno utilizzare solo F24 o bollettino postale. Il vincolo è previsto dalla normativa in vigore, per cui non può essere corretto con risoluzioni e circolari, e per le Finanze si spiega con il fatto che i due strumenti, separando la tariffa dalla maggiorazione, permettono all'agenzia delle Entrate di versare a chi di dovere ciascuna delle due entrate. Resta il fatto che la previsione fa saltare gli strumenti automatici di pagamento (Rid, Mav eccetera) utilizzati da molte aziende fino a oggi, che per questa via consentivano ai contribuenti di pagare tributi e tariffe ambientali senza adempimenti aggiuntivi.

gianni.trovati@ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti

All'«Ape» non si allega il libretto di impianto

Angelo Busani

All'attestato di Prestazione Energetica (Ape) che, a pena di nullità, va allegato ai contratti di compravendita, donazione e locazione, non deve essere unito il «libretto di impianto»: lo sostiene una nota del consiglio nazionale del Notariato.

Il dubbio emergeva perché l'articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dl 63/2013) dispone che i libretti di impianto «sono allegati» all'attestato di prestazione energetica: quindi, visto che l'allegazione al contratto di un Ape incompleto può essere intesa come «mancata allegazione» è importante stabilire come l'Ape si componga per poterlo correttamente allegare.

Il «libretto di centrale» e il «libretto d'impianto» sono previsti dall'articolo 11 del Dpr 412/1993: devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Il libretto di impianto è importante, ai fini dell'Ape, perché la validità massima dell'attestato è di dieci anni, e l'Ape va aggiornato a ogni ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata. La validità decennale dell'Ape è subordinata al rispetto delle prescrizioni per i controlli di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio. In caso di mancato rispetto di queste norme l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza (prevista appunto nel «libretto») non rispettata. Il fatto che il libretto d'impianto non sia dunque un allegato fisico dell'Ape ma ne sia un documento di corredo è evidenziato dalla considerazione che, mentre l'Ape è un'attestazione «statica» (certifica la situazione al momento del rilascio), il libretto viene periodicamente «movimentato». Pertanto, quando la norma parla del libretto come di un «allegato» dell'Ape, l'espressione «allegazione» deve essere intesa nel senso che l'Ape deve essere accompagnato nel tempo dai documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato.

Occorre pertanto distinguere tra l'esemplare dell'Ape da consegnare all'acquirente o al conduttore, che va accompagnato da una copia del «libretto», e l'esemplare destinato ad essere allegato al contratto, che invece può essere privo del «libretto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Transazioni finanziarie. Il Consiglio contro la Commissione

Scontro aperto nella Ue sul progetto Tobin tax

Beda Romano

STRASBURGO Dal nostro inviato

L'obiettivo di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie in 11 paesi della zona euro si sta rivelando sempre più difficile, e forse anche sempre più improbabile. Oltre alle incertezze politiche, ieri si sono aggiunti dubbi legali. Gli esperti giuridici del Consiglio hanno preparato un parere che considera illegale la proposta presentata dalla Commissione. Dal canto suo, l'esecutivo comunitario ha ribadito la bontà del suo progetto legislativo. È scoppiato un diverbio tra le due istituzioni.

Undici paesi della zona euro - Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Portogallo, Belgio, Estonia, Grecia, Slovacchia e Slovenia - hanno deciso di perseguire la strada della cooperazione rafforzata, adottando una tassa sulle transazioni finanziarie, nonostante l'opposizione di molti paesi della Ue, tra cui il Lussemburgo e la Gran Bretagna. Le trattative si sono dilungate in questi mesi. L'Italia, per esempio, si è opposta alla tassazione delle transazioni relative alle obbligazioni pubbliche.

Secondo un documento interno al Consiglio, circolato ieri nelle istituzioni europee, il progetto comunitario «va oltre la giurisdizione fiscale dei paesi membri così come previsto comunemente dal diritto inter-

nazionale». Il piano, poi, non è compatibile con il diritto europeo «perché viola la competenza fiscale dei paesi non partecipanti». Per principio, la questione di una tassa sulle transazioni finanziarie è delicata perché va a toccare il fisco, competenza ancora nazionale. Sempre secondo il parere del servizio giuridico del Consiglio, una imposta di questo tipo in soli 11 paesi su 28 rischia di essere «discriminante», provocare «distorsioni alla concorrenza», ed essere «un ostacolo» al libero movi-

mento dei capitali. Per bocca della sua portavoce, il commissario al Fisco Algirdas Semeta, ha ribattuto: «Ribadiamo che la nostra proposta di tassa sulle transazioni finanziarie è giuridicamente corretta e pienamente in linea con i trattati europei e il diritto internazionale».

Oltre a essere motivo di divisioni tra i paesi membri, l'idea di una Tobin Tax è ormai anche fonte di imbarazzante diverbio tra le istituzioni comunitarie. Da Berlino, la Germania ha confermato l'intenzione di appoggiare il progetto comunitario: «I dubbi giuridici devono essere chiariti il più velocemente possibile», ha detto il ministro delle Finanze. Il progetto prevede una aliquota dello 0,1% per le azioni e le obbligazioni, dello 0,01% per i derivati. Londra, che ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione, ha espresso soddisfazione per il parere giuridico del Consiglio. Ieri sera era difficile fare previsioni su come evolverà la situazione, tanto più che i negoziati tra gli 11 sono stati complessi fin dall'inizio. Da sempre, alcuni esponenti di spicco delle istituzioni europee hanno espresso scetticismo sull'esito finale delle trattative. I ministri delle Finanze degli 11 dovranno ora discutere il parere legale e decidere il da farsi.



Cooperazione

La fiscalità è una delle materie per cui i trattati europei prevedono l'unanimità. Tuttavia, la procedura di cooperazione rafforzata consente ad alcuni Stati membri di implementare talune normative, a condizione che gli effetti di tali normative si limitino alla giurisdizione di tali Stati: non deve quindi aversi alcun effetto sugli altri Stati membri, che non aderiscono alla cooperazione rafforzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese. Le regole per l'inventudo

Fabbricati merce, lo stop all'Imu non cancella il conguaglio

Maurizio Bonazzi

L'esclusione dal pagamento della seconda rata Imu relativa ai fabbricati merce rimasti invenduti non fa venir meno le operazioni di conguaglio sull'acconto versato a giugno. Potrebbe infatti essere accaduto che l'impresa di costruzione abbia legittimamente versato la prima rata di giugno applicando l'aliquota 2012, e che questa aliquota

AGGIUSTAMENTO

Chi ha versato l'acconto in base all'aliquota 2012 dovrà allineare l'imposta ai parametri approvati per quest'anno

sia stata però modificata dal Comune per il 2013.

L'articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011, nella versione vigente fino al 7 giugno 2013, stabiliva che se il Comune non avesse pubblicato sul sito del Mef le aliquote per il 2013, l'acconto avrebbe dovuto essere versato sulla base delle misure 2012. L'articolo 10, comma 4 del Dl 35/2013, inserito dalla legge di conversione 132/2013, ha modificato la regola prevedendo che la prima rata va calcolata sulla base delle aliquote

vigenti l'anno precedente, a prescindere dal fatto che, al momento del pagamento, il Comune abbia già adottato la delibera Imu per l'anno di riferimento. Su questa caotica situazione è intervenuto anche il Mef che, con la circolare 2/DF/2013, ha avallato la libera scelta dell'aliquota per l'acconto (che poteva essere quella del 2012 oppure quella pubblicata sul sito ministeriale entro il 16 maggio) a prescindere dalla data del versamento (prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 35/2013 avvenuta l'8 giugno).

L'articolo 2, comma 1 del Dl 102/2013 ha previsto che per il 2013 non è dovuta la seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita purché non locati, senza nulla specificare sul pagamento «provvisorio» di giugno. Questo lascia purtroppo spazio a diverse soluzioni. Persino a sostenere, se non altro per esigenze di semplificazione, che non essendo più dovuta la seconda rata con cui si effettuano, se dovuti, i conguagli rispetto all'acconto, se quest'ultimo risulta versato in ossequio alle disposizioni vigenti al momento del pagamento, diventa definitivo.

Questa tesi però difficilmente potrà essere accolta, anche per l'inequità che produrrebbe. Basti

Il problema

01 | LA REGOLA
L'articolo 2, comma 1 del Dl 102/2013 ha cancellato l'Imu sui fabbricati merce rimasti invenduti a partire dal saldo 2013

02 | L'ACCONTO
L'acconto 2013 può essere stato versato sia in base alle nuove aliquote, se deliberate, sia in base a quelle dell'anno precedente, dal momento che il caso dei termini ha spinto il ministero a «promuovere» entrambe le soluzioni, a prescindere dalla pubblicazione o meno delle nuove aliquote

03 | IL CONGUAGLIO
Le imprese che hanno versato l'acconto in base alle aliquote dell'anno precedente dovranno quindi effettuare i conguagli in base alle nuove aliquote: se il nuovo parametro è inferiore rispetto a quello del 2012, l'impresa diventa quindi titolare di un credito

pensare al caso in cui entro il 16 maggio sia stata pubblicata, sul sito del Mef, la delibera di un Comune che ha ridotto l'aliquota dei fabbricati merce portandola dal 7 al 4 per mille. Nel marasma legislativo verificatosi in prossimità del pagamento degli acconti, potrebbe certamente essere accaduto che in relazione a due fabbricati aventi identica base imponibile Imu e posti nello stesso Comune un'impresa di costruzione abbia effettuato il pagamento dell'acconto 2013 applicando l'aliquota del 7 per mille mentre l'altra impresa abbia utilizzato il 4 per mille. È evidente cristallizzare entrambi i pagamenti significherebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza.

La definitività della prima rata mal si concilierebbe, poi, con il caso del contribuente che a giugno ha effettuato il pagamento di quella che riteneva essere l'imposta dovuta per tutto l'anno. In quest'ipotesi, non potrebbe essere posto in discussione il diritto del contribuente a ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto all'acconto calcolato con i parametri 2013. Il che induce a ritenere che sarà in ogni caso necessario verificare la sussistenza di un versamento in eccedenza (che darà diritto al contribuente al rimborso) o in difetto (che legittimerà il comune al recupero senza applicazione di sanzioni) rispetto a quanto risultante applicando l'aliquota 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto critico. Non rileva il luogo di esecuzione

Sotto accusa a Bruxelles il principio della residenza

Marco Bellinzano

MILANO

Il percorso della Tobin tax europea si complica. Per il servizio legale del Consiglio d'Europa, che ha emesso un parere «non vincolante» sul tema, il principio di residenza sul quale l'imposta si incardina ne comporterebbe l'extraterritorialità e l'«illegittimità» nell'ambito delle norme Ue.

In effetti, un'imposta sulle operazioni finanziarie può basarsi su tre criteri di territorialità. Il criterio dell'emittente (sul quale si basano le Tobin tax francese e italiana, già in vigore) consiste nel tassare le operazioni su titoli emessi da società con sede nel paese impositore, indipendentemente da chi ponga in essere tali operazioni e da dove le stesse siano eseguite. Il principio del mercato (sul quale si basa la tassazione delle operazioni ad alta frequenza) consiste nel tassare le operazioni eseguite sui mercati del paese impositore, indipendentemente da chi ponga in essere tali operazioni e dall'emittente i titoli tassati. Il principio di residenza (sul quale si basa la proposta di Tobin tax europea) consiste nel tassare le operazioni svolte da soggetti residenti/stabiliti nel paese impositore, indipen-

dentemente da dove le stesse siano eseguite e dall'emittente i titoli scambiati.

Il parere del servizio legale del Consiglio (emesso il 6 settembre, ma divulgato ieri) ha accolto gran parte delle argomentazioni della Gran Bretagna contraria al progetto (si veda l'articolo sopra). Le critiche del parere si concentrano soprattutto sull'ampia nozione di residen-

IL QUADRO

Contestata l'applicazione alle operazioni svolte da soggetti che risiedono o sono stabiliti nel Paese impositore

za/stabilimento adottata dall'articolo 4 della proposta di direttiva che si estende, fra l'altro, alle controparti di intermediari autorizzati nei Paesi aderenti, nonché alle stabili organizzazioni europee di intermediari stabiliti in Paesi terzi (o comunque non aderenti). Ad esempio, si tasserebbero le operazioni poste in essere sul mercato inglese, su azioni di società inglesi, da parte della branch inglese di una banca italiana (non a caso, si paventa una massiccia

trasformazione di branch in società partecipate). Il servizio legale del Consiglio d'Europa ha quindi ritenuto che gli effetti della Tobin tax europea (come attualmente formulata) travalichino la giurisdizione dei paesi aderenti e siano in conflitto con il diritto internazionale. Il parere censura poi gli effetti discriminatori dell'estensione alle controparti della nozione di residenza, con la conseguente distorsione della concorrenza fra intermediari finanziari e la creazione di ostacoli alla libera circolazione dei capitali.

«Questo parere - sottolinea Davide Rotondo e Michele Gusmeroli, Executive Director e Senior Manager di PwC - segna un punto a favore delle parti contrarie all'attuale Tobin tax europea. Il concentrarsi delle critiche sulla nozione di residenza/stabilimento ne rende probabile un abbandono o quanto meno una diluizione. In definitiva, anziché alla modifica delle Tobin tax francese e italiana per conformarsi alla direttiva europea, si potrebbe assistere al processo opposto. La proposta di direttiva europea modificata in chiave franco/italiana, basandosi sul principio dell'emittente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASTER BREVE DIDACTICA

7 INCONTRI DI MEZZA GIORNATA + 7 FOCUS VIDEO

Didactica Professionisti strumenti di formazione avanzata e di aggiornamento per professionisti

www.didacticaprofessionisti.it

LA NUOVA EDIZIONE 2013-2014 È ANCHE NELLA TUA CITTÀ...

Scegli la sede più vicina a Te e scopri tutti i vantaggi che ti abbiamo riservato!

ALESSANDRIA | BERGAMO* | BOLOGNA | BOLZANO** | BUSTO ARSIZIO | CAGLIARI | CATANIA | FIRENZE | GENOVA | JESI | MACERATA | MILANO | MODENA | OLBIA | PADOVA | PALMANOVA | PESARO | PISA | PORTOGRUARO | ROMA | SASSARI | TORINO | TREVISO | VERONA | VOGHERA | ZANÉ/BASSANO

*Sede riservata agli iscritti ODCEC di Bergamo **Sede in collaborazione con KOINE

QUOTA INTERA DI ADESIONE (7 mezza giornate + 7 focus video)

€ 550,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio e/o aziende)

€ 450,00 + IVA

QUOTA PRATICANTI* E ISCRITTI ALL'ODCEC DA MENO DI 5 ANNI

€ 250,00 + IVA

La partecipazione all'evento formativo permette di maturare 28 CREDITI FORMATIVI

*Per "praticante" si intende NON iscritto ad alcun albo professionale / Sono previste particolari agevolazioni per tutti gli Ordini Professionali patrocinanti l'iniziativa